



CITTÀ di TURSI

- Provincia di Matera -

UFFICIO SEGRETERIA

Deliberazione N. 02

Prot. N. 33 Pt

Oggetto: **Imposta Unica Comunale – Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI). Anno 2018. Conferma. Provvedimenti.**

UFFICIO DI RAGIONERIA

ATTESTATO DI COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile P.O. del Servizio
Finanziario
- Rag. Maria Domenica GULFO -

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **Marzo**, nella Casa Comunale.

Previo avviso scritto, notificato a domicilio, ai sensi di legge, sotto la presidenza della Dott.ssa. Sara D'ALESSANDRO, si sono riuniti i Consiglieri Signori:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
D'ALESSANDRO SARA	X		CAVALLO SALVATORE		X
COSMA SALVATORE	X		OTTOMANO FRANCESCO	X	
ADDUCI MARIA ANGLONA	X		CAPUTO SALVATORE	X	
TRANI ROBERTO	X		VERDE LEANDRO DOMENICO		X
CALDARARO ANTONIO	X		DI MATTEO ANTONIO	X	
CUCCARESE STEFANIA	X		MONTESANO MARIA		X
RONDINELLI MARIELLA		X			

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale dott.ssa Elisa Bianco**.

Scrutatori i consiglieri Sigg.: Caputo Salvatore - Trani Roberto - Ottomano Francesco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sull'argomento l'Assessore al bilancio Caldararo Antonio

VISTO l'articolo unico, 1° comma del Decreto 29.11.2017 del Ministero dell'Interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018/2020 è differito al 28.2.2018;

VISTO l'articolo unico, 1° comma del Decreto 9.02.2018 del Ministero dell'Interno, il quale ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018 al 31.03.2018;

VISTA la legge di stabilità 2018 approvata con Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'art. 1 comma 37 che ha sospeso anche per l'anno 2018 la efficacia delle deliberazioni comunali che stabiliscono aumenti dei propri tributi e delle addizionali attribuite agli enti dalle leggi statali tranne che per la TARI (e ovviamente la tariffa corrispettiva, entrata non avente natura tributaria) in quanto deputata per legge alla copertura integrale dei costi del servizio, oltre che tutte le entrate non tributarie (quali Cosap e le tariffe dei servizi pubblici locali);

EVIDENZIATO che le delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali, a mente dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell'art. 53, comma 6, della legge n. 383/2000, devono essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione e che tale termine assume carattere perentorio, determinandosi, nel caso del suo mancato rispetto, la illegittimità della deliberazione e la impossibilità per la stessa di produrre effetti per l'anno di riferimento;

EVIDENZIATO, peraltro, che la necessità di adottare le deliberazioni riferite ai tributi e alle altre tariffe dei servizi locali entro il termine di approvazione del bilancio, nasce altresì dal disposto dell'art. 172 del TEUL, in base al quale le predette deliberazioni sono un allegato obbligatorio al bilancio di previsione; Rammentato, altresì, che in caso di mancata adozione della deliberazione riferita ai tributi ed alle entrate entro il termine di legge, si intendono tacitamente confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno precedente (art. 1 comma 169 della legge 296/2006: finanziaria del 2007);

CONSIDERATA, in ogni caso, la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo al 1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (ovverosia entro il 31 luglio), in caso però di accertato squilibrio ex art. 193 del TUEL;

ATTESO, tuttavia, che si ritiene opportuno adottare il presente provvedimento quale conferma della precedente tariffa anno 2017;

ATTESO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

1. ai sensi dell'art. 1 comma 28 della legge di stabilità 2016 è stata abolita:
 - sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale e sulle sue pertinenze;
 - sulle case utilizzate dagli inquilini che le hanno scelte come abitazione principale (ma rimane a carico dei proprietari nella misura stabilita dai consigli comunali);
 - per i divorziati o separati la cui casa coniugale è stata assegnata all'ex da una sentenza di separazione o per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con propria deliberazione n. 23 del 27/09/2014 che disciplina anche la TASI,

RIBADITA la conferma per l'anno 2018 delle stesse tariffe TASI applicate per l'anno 2017 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

1 x mille per tutte le altre tipologie di immobili diverse dalla prima casa e dalle sue pertinenze;

DATO ATTO che il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote TASI Anno 2018 concorrerà alla parziale copertura dei costi dei seguenti servizi: pubblica illuminazione, servizi cimiteriali, servizio di protezione civile, servizio socio-assistenziale, servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico;

RITENUTO dover provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITA la dichiarazione di voto del Consigliere DI MATTEO, il quale "vota contro perché non c'è stata alcuna volontà politica di strutturare benefici fiscali per casi eccezionali di disagio sociale";

Presenti e votanti n. 9 – voti favorevoli 7 e n. 2 contrari (DI MATTEO e CAPUTO)

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e qui intesi integralmente richiamati

DI CONFERMARE per l'anno 2018 le seguenti aliquote per la componente TASI dell'Imposta Municipale Unica:

➤ ALIQUOTA 1,00 per mille, per tutte le tipologie di immobili;

DI CONFERMARE le riduzioni di cui alla delibera di C.C. n° 25/2014;

DI DARE ATTO che il gettito TASI stimato in € 80.000,00 derivante dall'applicazione delle aliquote TASI Anno 2016 concorrerà alla parziale copertura dei costi dei seguenti servizi: pubblica illuminazione, servizi cimiteriali, servizio di protezione civile, servizio socio-assistenziale, servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico;

DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione, in via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

DI DICHIARARE a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 9 – voti favorevoli 7 e n. 2 contrari (DI MATTEO e CAPUTO)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to – Dott.ssa Sara D'ALESSANDRO -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott.ssa Elisa BIANCO -

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il **- 5 APR. 2018** e vi resterà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000;

L'ADDETTO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
f.to – Dott.ssa Filomena SANQUIRICO -

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tursi, **- 5 APR. 2018**

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
- Dott.ssa Filomena SANQUIRICO -

